

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **446/1987** (ECLI:IT:COST:1987:446)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3752**

Atti decisi:

N. 446

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/p/rima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.10, lett.

f) , (recte lett. d), nel testo sostituito con l'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui esclude dal beneficio della detrazione IRPEF le spese per cure mediche e chirurgiche corrisposte a non residenti nel territorio dello Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 32 e 77 Cost.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'indicata norma sia nel testo originario (sent. n. 142 del 1982), sia nel testo modificato dapprima dalla l. n. 114/1977 e successivamente dal d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. in l. 22 dicembre 1980, n. 891 (sent. n. 245 del 1982) nei sensi auspicati dal Collegio rimettente;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), (recte lett. d), nel testo modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 32 e 77 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.